# Plusvalenze da criptovalute: la legge del 2022 non introduce un nuovo tributo (Cass., 28 aprile 2026, n. 20740)

Jennifer Fuccella

Presentazione

**Cita come:** Jennifer Fuccella, *Plusvalenze da criptovalute: la legge del 2022 non introduce un nuovo tributo (Cass., 28 aprile 2026, n. 20740)*, in Trusts, 2026, 671.

**DOI:** 10.35948/1590-5586/2026.1085

© 2026 Servizi per il Trust srl - Tutti i diritti riservati

**Massima**

Anche prima che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, inserisse la lettera c-*sexies*) nel comma 1 dell'art. 67 TUIR, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni aventi ad oggetto *bitcoin* impiegati per finalità di investimento rientravano fra i redditi imponibili ai sensi della lettera c-*quinquies*) dello stesso articolo, in quanto riconducibili alla categoria degli strumenti o prodotti finanziari. L'art. 1, comma 127, della L. n. 197/2022 non introduce un nuovo obbligo impositivo, ma costituisce norma transitoria che regola il passaggio dalla previgente disciplina a quella successiva, con conseguente esclusione di profili di irretroattività della disciplina tributaria e di violazione del principio di legalità penale.

Sommario: § 1. Il tema giuridico - § 2. La vicenda cautelare - § 3. Il ricorso - § 4. La decisione della Corte: un obbligo impositivo preesistente - § 5. Notazioni critiche

## § 1. Il tema giuridico

Fino al 2023 nessuna disposizione del testo unico delle imposte sui redditi menzionava espressamente le criptovalute; il vuoto era stato colmato in via di prassi dall'Agenzia delle Entrate, che, muovendo dall'assimilazione delle valute virtuali alle valute estere, riconduceva le relative plusvalenze alla lettera c-*ter*) del comma 1 dell'art. 67 TUIR, con la soglia di giacenza di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui posta dal comma 1-*ter* dell'art. 67 (risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, e successivi interpelli). Se quel vuoto fosse apparente o reale è il punto su cui la vicenda si decide.

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), nell'inserire nel comma 1 dell'art. 67 TUIR la lettera c-*sexies*) sulle plusvalenze da cripto-attività, ha poi affiancato alla nuova disciplina una previsione - l'art. 1, comma 127 - per la quale le plusvalenze relative a operazioni eseguite prima della sua entrata in vigore "si considerano realizzate" ai sensi dell'art. 67. Formula che pare guardare all'indietro e che deve perciò misurarsi con un principio risalente dell'ordinamento: la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11 preleggi), e quella tributaria, in particolare, non ha effetto retroattivo (art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente).

Di qui l'alternativa che la vicenda in esame[1] consente di sciogliere: o il comma 127 provvede davvero per il passato, e allora deve fare i conti con la riserva di legge (art. 23 Cost.) e - quando l'imposta evasa superi le soglie di rilevanza penale - con il divieto di applicazione retroattiva *in malam partem* (artt. 25, comma 2, Cost. e 2 cod. pen.); oppure non innova, ma raccorda, perché l'obbligo impositivo preesisteva. La Terza Sezione penale imbocca questa seconda strada, negando che la legge del 2022 abbia introdotto un nuovo tributo. Lo fa, come si vedrà, per una via diversa da quella seguita dalla prassi amministrativa.

## § 2. La vicenda cautelare

La vicenda trae origine da un procedimento per il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) nei confronti di un contribuente che, secondo l'ipotesi accusatoria fondata su una comunicazione di notizia di reato della Guardia di finanza, era titolare di rapporti in *cryptoasset* presso alcuni *exchange* e aveva omesso di dichiarare, per il periodo d'imposta 2021, plusvalenze pari a euro 531.353,48. L'imposta evasa, dapprima quantificata in euro 120.638,20 su una base imponibile inferiore, veniva rideterminata il 1° luglio 2024 in euro 138.151,90, pari al 26 per cento dell'intero importo delle plusvalenze.

Il 24 gennaio 2025 il Pubblico Ministero chiedeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, dell'importo così rideterminato in euro 138.151,90. Il 16 ottobre 2025 il pubblico ministero emetteva in via d'urgenza un decreto di sequestro preventivo avente a oggetto valuta virtuale pari a 1,88805294 *bitcoin*. Il GIP del Tribunale di Firenze, il 24 ottobre 2025, non convalidava il decreto e rigettava tanto la richiesta contestuale quanto quella del gennaio precedente, disponendo la restituzione della valuta virtuale. Su appello del pubblico ministero *ex* art. 322-*bis* cod. proc. pen., proposto il 29 ottobre 2025, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 3 febbraio 2026, disponeva il sequestro preventivo, ai fini di confisca diretta e per equivalente, per il medesimo importo.

Il Tribunale muoveva dal "principio, direttamente deducibile dalla Costituzione, segnatamente dall'art. 53, per cui nel nostro ordinamento ogni reddito è imponibile, al netto da eventuali esenzioni stabilite da norme di legge" e individuava nell'art. 1, comma 127, della L. n. 197/2022 - qualificato "norma transitoria", in linea con la lettura offerta dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 27 ottobre 2023, n. 30/E[2] - la fonte dell'imponibilità delle plusvalenze realizzate con cripto-attività fino al 31 dicembre 2022.

## § 3. Il ricorso

Con l'unico motivo, proposto *ex* art. 325 cod. proc. pen., l'indagato lamentava violazione di legge costituzionale (artt. 3 e 25, comma 2, Cost.), tributaria (art. 3 della L. 27 luglio 2000, n. 212) e penale (art. 2 cod. pen.), per avere il Tribunale applicato retroattivamente una disposizione sopravvenuta incidente sulla tipicità del reato.

All'epoca dei fatti - questa la tesi difensiva - non esisteva alcuna previsione legislativa sulla tassazione delle plusvalenze da criptovalute, introdotta soltanto con l'aggiunta della lettera c-*sexies*) al comma 1 dell'art. 67 TUIR ad opera della legge di bilancio 2023. La mera qualificazione del comma 127 come disposizione "transitoria" non ne legittimerebbe l'applicazione a fatti pregressi: vi osterebbero l'art. 11 delle preleggi, la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte (art. 23 Cost.) e lo Statuto dei diritti del contribuente, il cui art. 1, comma 2, consente l'efficacia retroattiva delle disposizioni tributarie nei soli casi di interpretazione autentica: natura che il comma 127 pacificamente non riveste. Ne deriverebbe un'applicazione retroattiva *in malam partem*, vietata dagli artt. 25, comma 2, Cost. e 2 cod. pen.; in subordine, la difesa sollecitava la rimessione della questione di legittimità costituzionale.

## § 4. La decisione della Corte: un obbligo impositivo preesistente

La Corte rigetta il ricorso, ma rettifica *ex* art. 619 cod. proc. pen. la motivazione dell'ordinanza impugnata.

La sentenza ricostruisce anzitutto il quadro normativo sopravvenuto: la lettera c-*sexies*), che assoggetta a imposizione "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate", e il comma 127 dell'art. 1 della L. n. 197/2022, per il quale le plusvalenze relative a operazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge "si considerano realizzate" ai sensi dell'art. 67 TUIR. Richiama poi la definizione di valuta virtuale recata dall'art. 1, comma 2, lettera qq), del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 - che ne contemplava l'utilizzo "come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento" - poi superata, per effetto del D. Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), dal rinvio alla nozione europea di cripto-attività.

Decisivo è il richiamo all'orientamento di legittimità in tema di intermediazione finanziaria, secondo cui la commercializzazione di *bitcoin* quale forma di investimento è soggetta agli adempimenti previsti dagli artt. 91 ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui omissione integra il reato di cui all'art. 166, comma 1, lettera c), del medesimo decreto:[3] orientamento che riconduce le criptovalute agli strumenti o prodotti finanziari nel caso specifico di loro utilizzo per finalità di investimento.

Da tali premesse discende l'affermazione che qualifica la pronuncia: anche prima dell'introduzione della lettera c-*sexies*), le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni con finalità speculative aventi a oggetto *bitcoin* rientravano nello spettro delle operazioni imponibili ai sensi della lettera c-*quinquies*) del comma 1 dell'art. 67 TUIR, costruita - al pari della precedente lettera c-*quater*), relativa ai rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci - intorno alla nozione di strumento finanziario.

Il comma 127, pertanto, "non comporta un obbligo impositivo non precedentemente previsto": con la nuova formulazione dell'art. 67 il legislatore ha inteso regolamentare con maggiore dettaglio - contemplando anche le minusvalenze e l'ipotesi della permuta - un obbligo impositivo, comunque, ricavabile dal testo unico. Il comma 127 è dunque norma transitoria che regola il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina. Esclusa così in radice ogni applicazione retroattiva *in malam partem*, non vi è spazio per la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost.

## § 5. Notazioni critiche

La pronuncia salda l'ormai consolidata qualificazione penalistica delle criptovalute acquistate o commercializzate a fini di investimento come prodotti finanziari con la materia tributaria: se l'impiego con finalità di investimento riconduce le cripto-attività agli strumenti o prodotti finanziari, la relativa plusvalenza era imponibile, quale reddito diverso, già nel regime anteriore alla legge di bilancio 2023.

Meritano di essere segnalati alcuni punti, che attengono al percorso argomentativo seguito dalla Corte, alla tenuta sistematica del principio affermato e ai profili che la pronuncia lascia impregiudicati o non valorizza.

In primo luogo, la Corte corregge l'impostazione del Tribunale, che aveva ancorato l'imponibilità direttamente all'art. 53 Cost.: non è il principio di capacità contributiva, di per sé, a giustificare la tassazione dei proventi anteriori al 2023, bensì una specifica base legale preesistente, individuata nella lettera c-*quinquies*); il comma 127, così, non dispone per il passato, ma si limita a raccordare le due discipline.

In secondo luogo, il principio è espressamente riferito alle criptovalute impiegate con finalità di investimento: resta impregiudicata l'ipotesi dell'utilizzo quale mero mezzo di pagamento, rispetto alla quale la riconduzione agli strumenti finanziari - e, con essa, l'imponibilità secondo la disciplina previgente - non è altrettanto scontata.

Un rilievo ulteriore, e di maggior peso. Il sillogismo su cui poggia la decisione - la giurisprudenza sull'abusivismo finanziario qualifica le criptovalute come strumenti o prodotti finanziari ai fini del D. Lgs. n. 58/1998; *ergo* le plusvalenze da esse derivanti rientrano nella lett. c-*quinquies*) TUIR - non presuppone soltanto un'identità di qualificazione tra il piano penale-finanziario e quello tributario: ne muta il termine medio. Le pronunce richiamate riconducono il *bitcoin* offerto quale forma di investimento alla nozione di prodotto finanziario di cui all'art. 1, comma 1, lettera u), del TUF - categoria atipica e aperta, costruita intorno alla causa di investimento e funzionale alla tutela del risparmio, tanto che lo stesso art. 166, comma 1, lettera c), tiene distinti i "prodotti finanziari" dagli "strumenti finanziari". La lettera c-*quinquies*) dell'art. 67 TUIR discorre invece di strumenti finanziari. La nozione di "strumento finanziario" rilevante ai fini del TUF (art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998) ha una funzione propria, correlata alla disciplina dell'intermediazione, ed è costruita su criteri non necessariamente coincidenti con la fattispecie tributaria. Il salto definitorio tra i due piani, pur animato da ragioni di coerenza sistematica, resta nella pronuncia sostanzialmente implicito e meriterebbe un'autonoma verifica di compatibilità. Tanto più che non è la strada che l'amministrazione finanziaria aveva battuto: la prassi, come si è visto, riconduceva le valute virtuali alle valute estere della lettera c-*ter*).

Resta poi impregiudicato, fuori dal perimetro cautelare, il versante soggettivo. L'affermazione che l'obbligo impositivo preesistesse risolve la questione della retroattività, non quella della conoscibilità: in una materia nella quale l'amministrazione finanziaria individuava una diversa base legale e la giurisprudenza tributaria di merito era divisa, il dolo di evasione richiesto dall'art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, l'ignoranza inevitabile della legge penale nei termini fissati da Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, e la causa di non punibilità per obiettiva incertezza sulla portata delle norme tributarie (art. 15 del medesimo decreto) sono destinati a tornare nel giudizio di merito.

Un argomento, infine, che nessuno dei due gradi valorizza. La stessa legge n. 197/2022 ha previsto, ai commi 138 ss., una regolarizzazione che distingue chi non ha realizzato redditi - tenuto al solo 0,5 per cento, per ciascun anno, del valore delle attività non dichiarate - da chi li ha realizzati, cui si chiede il 3,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva, oltre a un ulteriore percentuale annua a titolo di sanzioni e interessi. La distinzione

presuppone che redditi imponibili potessero esservi già prima del 2023, e milita dunque nel senso accolto dalla Corte; per altro verso, l'apprestamento stesso di una sanatoria dice quanto incerta il legislatore percepisse la situazione che si trattava di sanare.

**Note**

1. Cass. pen., 28 aprile 2026, n. 20740.

2. Agenzia delle Entrate, circ. 27 ottobre 2023, n. 30/E, sul trattamento fiscale delle cripto-attività di cui all'art. 1, commi 126-147, della L. n. 197/2022.

3. Cass. pen., 26 ottobre 2022, n. 44378; Cass. pen., 16 maggio 2024, n. 29649.